

N. TAR	2018 – 022
N. PROTOCOLLO	46396/RU DEL 20.4.2018
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 101 del 20.4.2018 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 21 aprile 2018,

- è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di *cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm*, attualmente classificabili ai codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19;
- il dazio antidumping definitivo applicabile alle suddette importazioni originarie della RPC è esteso alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 e 7312 10 98 12), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate all'articolo 1, paragrafo 3, del reg.to (UE) 2018/607.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente dell'ufficio ad interim  
Dott.ssa Cinzia Bricca  
Il Funzionario delegato \*  
f.to Dott.ssa Paola Paliano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93)

\* Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.20329/RI del 6/9/2017